DISPOSIZIONI SULL'ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE, SOGGETTI A RISCHI SPECIALI E SUL FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE DERIVANTI DA ESPORTAZIONI RELATIVE A FORNITURE SPECIALI

Art. 3

Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma dell'art. 1 sono quelle relative ai rischi cui e' esposto il creditore italiano in dipendenza di:

1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, Bonimossa e tumulto popolare;

2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;

3) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli aventi di cui ai numeri 1, 2, 3 o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa e' destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;

5) difficolta' di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformita' delle pattuizioni contrattuali. La copertura di tale rischio puo' essere liberamente concessa per esportazioni verso Stati con moneta convertibile o verso Stati appartenenti ad aree monetarie con moneta trasferibile, indicati dal Ministero del commercio con l'estero. In tutti gli altri casi, la copertura del rischio di cui a questo numero, puo' essere concessa soltanto alla condizione che i governi degli Stati importatori abbiano autorizzato le forniture ed abbiano assunto impegno di autorizzare il trasferimento delle somme dovute in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, secondo l'ordine dei versamenti; e, per l'ipotesi alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilita' delle somme pagate dall'importatore, in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, secondo l'ordine dei versamenti; e, per l'ipotesi che alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilita' delle somme pagate dall'importatore, in conto capitali interessi e accessori, nell'acquisto di merci e servizi,

da destinarsi alla esportazione.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1954, non più in vigore dal 5 gennaio 1958 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali
Estremi	Legge 22 dicembre 1953, n. 955
Titolo	I — Assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sull-assicurazione-dei-crediti-all-esportazione-soggetti/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it